

DELIBERA N. 410/10/CONS

ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ GOLD TV S.R.L. (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE “GOLD TV”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1, COMMA 26, DEL DECRETO-LEGGE N. 545/96 COME CONVERTITO DALLA LEGGE N. 650/96

L’AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 22 luglio 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante “*Testo Unico radiofonici della radiotelevisione*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 ottobre 1996, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650 recante “*Disposizioni urgenti per l’esercizio dell’attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 1996, n. 300;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” approvato con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell’8 agosto 2001, n. 183, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, approvato con delibera dell’Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'atto in data 22 dicembre 2009 n. 168/09/DICAM – PROC. 2022/MC della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità, notificato in data 11 marzo 2010, con il quale è stata contestata alla società Gold Tv S.r.l., con sede legale in Terracina – LT (04019), Viale delle Industrie 52, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “Gold Tv”, la violazione dell'articolo 1, comma 26, del decreto-legge n. 545/96 come convertito dalla legge n. 650/96, per aver mandato in onda, nel corso della trasmissione “Tizianalotto” il 22 aprile 2009 dalle ore 07:58 alle ore 10:25, e quindi in replica parziale dalle ore 15:08 alle ore 15:57, e il 2 maggio 2009, dalle ore 07:55 alle ore 10:26, e quindi in replica parziale dalle ore 14:59 alle ore 15:58, propaganda dei servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta” in fasce orarie non consentite. In particolare si è rilevato che:

1. il 22 aprile 2009:

- dalle ore 07:58 alle ore 10:25, e quindi in replica parziale dalle ore 15:08 alle ore 15:57, è stato trasmesso un programma di televendite di servizi di pronostici del gioco del lotto denominato “Tizianalotto”, come anche indicato nella schermata di inizio e chiusura “Trasmissione di televendita Tizianalotto”, nel corso del quale la presentatrice ha continuamente invitato i telespettatori a comporre le numerazioni telefoniche con tariffazione a sovrapprezzo mostrate in sovrimpressione o annunciate verbalmente durante il programma (899.00.41.61 – 899.00.42.47 – 899.00.42.48 – 899.00.53.53 – 899.29.79.76 – 899.29.99.48 – 899.29.99.66 – 895.895.50.60 – 895.895.50.70), al fine di conoscere i numeri del lotto da giocare alla prossima estrazione e una numerazione a tariffa urbana (02-42101060) per poter intervenire in diretta nella trasmissione. Tali numerazioni sono tutte pubblicizzate, con la scritta in sovrimpressione “mess. prom” o “messaggio promozionale”, sia a schermo intero, con la voce fuori campo in diretta televisiva della “signora Tiziana”, sia a schermo ripartito dove la “signora Tiziana” compare a intervalli regolari in un riquadro dello schermo mentre si intrattiene, sempre in diretta televisiva, in conversazioni telefoniche con presunti telespettatori, invitandoli a giocare determinati numeri del lotto in quanto numeri fortunati, senza dare alcuna evidenza di una loro eventuale elaborazione esclusiva su base di inferenza statistica;
- le numerazioni telefoniche (i cd. codici) vengono “lanciati” ad intervalli regolari, a seguito di un'ampia promozione in diretta delle numerazioni telefoniche in sovrimpressione tra una telefonata ed un'altra, esortando enfaticamente i telespettatori a comporre le numerazioni, ad esempio dicendo: “Adesso buttatelo il telecomando, tutte a prendere il 27! Vi voglio vedere tutte insieme oggi, donne, donnine, donnette, donnone - uomini, omini, ometti, omoni! E come dico sempre io: vai regia! Vai con la musica! A tra poco!” (08:16), o “Allora, io voglio entrare nel Forum subito e voglio la presenza di tutte le mie donnine. ... Io adesso mi collego. Adesso buttatelo il telecomando! Vai regia! Vai con la

musica! A tra poco!” (08:33) e di nuovo “Adesso io voglio entrare subito nel Forum ... Vi aspetto numerose... Adesso buttatelo il telecomando! Dovete chiamare adesso perché ci mettete venti secondi ad entrare, io invece entro subito perché non devo ascoltare il messaggio iniziale.” (09:06), “Io adesso mi collego, adesso buttatelo il telecomando, io vi aspetto tutte, vai regia! Vai con la musica! A tra poco!” (09:43), “Attenzione al nuovo ambo magico! 899.29.99.66, andate tutti a comprare l’ambo magico! Un euro e cinquanta tutto il servizio!” (09:56) o, ancora, “Io ci entro nel Forum adesso, io entro subito, vi voglio tutti insieme veramente! Vi darò questo ambo col 27... Se non siete abilitati all’899, componete l’895.895.50.60, tasto 3.” (10:16). Di tali numerazioni, quella impiegata per il “Forum di Tiziana” (899.00.53.53) ha caratteristiche di interattività, come evidenziato sia da quanto detto in diretta dalla signora Tiziana nel promuoverlo, sia dalle scritte in sovrapposizione “Non ci sono operatrici - Magic moment - Se sarai fortunato parlerai con Tiziana”;

2. il 2 maggio 2009:

- dalle ore 07:55 alle ore 10:26, e quindi in replica parziale dalle ore 14:59 alle ore 15:58, è stata trasmessa una televendita di servizi di pronostici relativi al gioco del lotto denominata “Tizianalotto”, del tutto analoga a quella andata in onda il 22 aprile 2009, ed effettuata attraverso le medesime numerazioni telefoniche pubblicizzate a schermo intero il 22 aprile e con la scritta in sovrapposizione “mess. prom” o “messaggio promozionale”, mentre la voce fuori campo in diretta televisiva della “signora Tiziana”, che compare ad intervalli regolari in un riquadro dello schermo medesimo sempre in diretta televisiva, si intrattiene in conversazioni telefoniche con presunti telespettatori invitando a giocare determinati numeri del lotto in quanto numeri fortunati, senza dare alcuna evidenza di una loro eventuale elaborazione esclusiva su base di inferenza statistica;
- le numerazioni telefoniche (i cd. codici) vengono “lanciati” ad intervalli regolari, a seguito di un’ampia promozione in diretta delle numerazioni telefoniche in sovrapposizione tra una telefonata ed un’altra esortando enfaticamente i telespettatori a comporre le numerazioni, ad esempio dicendo “Buttate il telecomando, cinque minuti e torno! E come dico sempre io: vai regia! Vai con la musica! A tra poco!” (08:15), o “Attenzione! Oggi ho delle previsioni fantastiche! Usate questo codice, 899.29.99.66, e per chi non è abilitato all’899.895.895.50.60” (08:27) e di nuovo “Io la previsione “Milano paga” ce l’ho ancora... Vi porta tanta, tanta fortuna e vorrei farvelo prendere in cinque minuti!” (09:06); mentre in sovrapposizione scorrono le scritte del Forum di Tiziana: “Io adesso mi collego, adesso buttatelo il telecomando, io vi aspetto tutte, vai regia! Vai con la musica! A tra poco!” (09:17) e “Buttatelo il telecomando, mi sto per collegare!” (09:53). Di tali numerazioni, quelle

impiegata per il “Forum di Tiziana” (899.00.53.53 e 895.895.50.60) hanno caratteristiche di interattività, come evidenziato sia da quanto detto in diretta sia dalle scritte in sovrapposizione “*Non ci sono operatrici - Magic moment - Se sarai fortunato parlerai con Tiziana*”;

VISTA la nota del 9 aprile 2010 pervenuta in data 12 aprile 2010 (prot. n. 21684), della società Gold Tv S.r.l. in cui essa eccepisce l’illegittimità della contestazione per la mancata osservanza del termine di novanta giorni posto dall’art. 14 della legge n. 689/81 per la notifica dell’atto di contestazione della violazione, pervenuto all’emittente l’11 marzo 2010, assumendo che vada considerato come *dies a quo* per il calcolo del termine la data di ricezione da parte dell’Autorità delle registrazioni trasmesse dalla Guardia di Finanza il 18 giugno 2009, anziché la data del verbale di accertamento dell’Autorità il 22 dicembre 2009 ed evidenzia, nel merito, che:

1. sussiste una chiara incongruenza tra il fine della tutela delle persone psicologicamente vulnerabili rispetto all’orario solo diurno del divieto, perché la condizione di vulnerabilità non cessa per il solo mutare dell’ora di trasmissione, nonché tra la liceità della gestione statale del gioco del Lotto e della sua pubblicità ed il divieto di televendite di servizi relativi al medesimo gioco del Lotto con pubblicizzazione di numerazioni a sovrapprezzo;
2. nella trasmissione oggetto di contestazione si tratta di telepromozioni e non di televendite, perché gli inviti a chiamare non sono finalizzati all’interazione in diretta con il programma;
3. andrebbe se del caso sanzionata anche la pubblicità sul teletext che invece è regolarmente trasmessa dalle emittenti nazionali, con ciò determinando una disparità di trattamento rispetto all’emittenza locale che non fornisce questo servizio;
4. il servizio del Forum di Tiziana non è interattivo, bensì preregistrato, sicché non rientra nel divieto di cui alla norma di cui è contestata la violazione;

RITENUTE inadeguate le giustificazioni fornite dalla società, essendosi il procedimento svolto nel pieno rispetto dell’art. 14, comma 2, della legge n. 689/81, che per la decorrenza del termine di novanta giorni fa riferimento all’”avvenuto” accertamento. La circostanza che l’accertamento deve essere avvenuto implica, pertanto, che si debba considerare non già l’inizio dell’attività di vigilanza, ma la sua conclusione. Ciò in quanto l’accertamento consiste in una complessa attività che si sostanzia nello svolgimento dei poteri accertativi derivanti dall’art. 13 della medesima legge, i quali non si esauriscono nell’acquisizione dei dati afferenti all’infrazione, ma includono anche la valutazione di tali elementi da parte dell’autorità di controllo (cfr. Cass. SS.UU. civ. 27 aprile 2006, n. 9591 e giurisprudenza ivi richiamata). Ne consegue che il termine per la notifica va inteso come comprensivo del tempo indispensabile a valutare la rilevanza del fatto in termini di illecito amministrativo al fine di riscontrare la sussistenza dell’infrazione agli effetti della corretta formulazione della contestazione,

sicché correttamente il *dies a quo* nel caso di specie è stato calcolato a far data dal verbale di accertamento del 22 dicembre 2010. Quanto alle considerazioni di merito:

1. la valutazione in ordine alla legittimità delle norme legislative non compete all’Autorità bensì alla Corte costituzionale, sicché in sede di procedimenti sanzionatori non può che essere data applicazione alle norme come vigenti;
2. i messaggi in questione sono stati sussunti dall’Autorità nella categoria delle televendite alla luce dell’accertamento istruttorio svolto in ordine alle concrete modalità di realizzazione dei messaggi mandati in onda dall’emittente e che sono tali da differire dalle telepromozioni in quanto effettivamente mirati non alla promozione di un servizio, bensì all’offerta diretta al pubblico del servizio stesso secondo la definizione recata dall’art. 2, comma 1, lett. z), del decreto legislativo n. 177/05 quale “ogni offerta diretta trasmessa al pubblico attraverso il mezzo televisivo o radiofonico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni”, come peraltro affermato dall’emittente stessa nella schermata di inizio e chiusura “*Trasmissione di televendita Tizianalotto*”. Peraltro, ai fini di tale qualificazione non ha alcuna rilevanza il fatto che si interagisca con la trasmissione in studio, aspetto, questo, che non è stato considerato ai fini della contestazione;
3. il citato articolo 5-ter non riguarda i servizi di teletext, quali il Televideo trasmesso da RAI o il Mediavideo trasmesso da RTI, ma solo le trasmissioni televisive di natura circolare tra le quali non rientrano i servizi forniti su richiesta dell’utente, sicché non compete all’Autorità attivare procedimenti sanzionatori in tali casi;
4. la natura interattiva del servizio “*Forum di Tiziana*” fornito dalla società All Net s.a.s, oltre ad essere stata accertata in occasione dell’istruzione di altri procedimenti nei confronti di diversa emittente, potendosi articolare sia come “Forum IVR”, dove l’utente che entra nel servizio ascolta le registrazioni effettuate in un precedente momento o in un altro servizio, sia come “Forum Telefonico”, dove è concesso ad un cd. Vip (la signora Tiziana) di parlare all’interno del Forum e di interagire con gli utenti connessi in quel momento, sicché il servizio presenta anche una modalità di funzionamento interattiva, seppure non garantita a tutti gli utenti che compongono la numerazione telefonica in questione ma solo a quelli selezionati randomicamente dal sistema, se pubblicizzato durante le ore diurne, è anche pubblicizzata come tale dalla stessa conduttrice del programma che annuncia di stare per collegarsi (ad es. “*Io adesso mi collego, adesso buttatelo il telecomando, io via aspetto tutte, vai regia!*) e dalla scritta in sovrapposizione “*Non ci sono operatrici – Magic moment – Se sarai fortunato parlerai con Tiziana*”;

RILEVATO che l’emittente in questione ha in effetti trasmesso nelle fasce orarie specificate televendite di pronostici del lotto, mandate in onda in fasce orarie non

consentite nel programma andato in onda il 14 gennaio 2009 dalle 09:56 circa alle ore 11:00 circa, e che diversamente dagli altri servizi oggetto di televendita, il servizio “Forum di Tiziana” (numerazione telefonica a tariffazione maggiorata 899.00.53.53), di cui sono stati trasmessi messaggi promozionali in entrambi i giorni oggetto di monitoraggio, è un servizio parzialmente interattivo, in quanto esistono due modalità di funzionamento del Forum, una delle quali ha natura parzialmente interattiva dato che il cd. Vip (in questo caso la signora Tiziana) può decidere di parlare a turno con un utente che verrà selezionato dal sistema a *random*, mentre l'altra consiste nella possibilità di ascoltare messaggi preregistrati e conversazioni ma non di intervenire in tempo reale nelle stesse; ciò è peraltro segnalato verbalmente dalla stessa “signora Tiziana” prima di “lanciare il Forum” e dalle scritte in sovrimpressione;

CONSIDERATO che la propaganda dei servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali “linea diretta” è vietata dall’art. 1, comma 26, del decreto-legge n. 545/96 come convertito dalla legge n. 650/96 tra le ore 7 e le ore 24;

RILEVATA, per l’effetto, la violazione, in data 22 aprile 2009, dalle ore 07:58 alle ore 10:25, e in data 2 maggio 2009, dalle ore 07:55 alle ore 10:26, dell’articolo 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650;

PRECISATO che il presente provvedimento non investe l’ambito disciplinato dall’articolo 5-ter, commi 1, 2 e 3, del Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite di cui alla delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, e successive modificazioni e integrazioni, oggetto di apposita delibera n. /10/CSP adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 22 luglio 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30) a euro 25.822,80 (venticinquemilaottocentoventidue/80), ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per le rilevate violazioni nella misura del minimo edittale pari a 2.582,30 (duemilacinquecentottantadue/30), in relazione ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall’articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto:

- con riferimento alla gravità della violazione: la gravità del comportamento posto in essere dalla società Gold Tv S.r.l. deve ritenersi mediamente elevata, in considerazione della natura della norma a tutela, in particolare, delle persone più vulnerabili psicologicamente, adottate al fine di garantire un più elevato livello di tutela del consumatore-utente, attraverso specifiche misure finalizzate a contrastare

ogni forma di sfruttamento della superstizione e della credulità dei cittadini;

- con riferimento all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione: la società non ha comunicato di aver intrapreso alcuna azione in tal senso, sicché deve ritenersi che le conseguenze della violazione non siano state eliminate o attenuate;
- con riferimento alla personalità dell'agente: la società in questione si deve presumere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- con riferimento alle condizioni economiche dell'agente: le stesse si devono presumere tali da consentire l'applicazione della sanzione come determinata;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione pecuniaria nella misura di euro 5.164,60 (cinquemilacentosessantaquattro/60) pari euro 2.582,30 (duemilacinquecentoottantadue/30) per ciascuna delle due (n. 2) violazioni dell'art. 1, comma 26, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, come modificato dalla legge di conversione 23 dicembre 1996, n. 650, rilevate il 22 aprile 2009, dalle ore 07:58 alle ore 10:25, e il 2 maggio 2009, dalle ore 07:55 alle ore 10:26, secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Gruppo Gold Tv S.r.l. con sede legale in Terracina - LT (04019), Viale delle Industrie 52, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale "Gold Tv", di pagare la sanzione amministrativa di euro 5.164,60 (cinquemilacentosessantaquattro/60),

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 410/10/CONS", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni **dieci** dal versamento dovrà essere inviata a quest'Autorità, in originale o in copia autenticata, quietanza dell'avvenuto versamento.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino ufficiale e sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 22 luglio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola